



# Informazione n. 1

---

Data: 14 dicembre 2009  
Per: Autorità di vigilanza  
Concerne: Nuova Legge sull'IVA

---

Il 1° gennaio 2010 entrerà in vigore la nuova Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) del 12 giugno 2009. Nell'ambito di questa revisione viene completato anche l'art. 219 LEF, introducendo un privilegio in seconda classe in caso di fallimento per crediti fiscali della LIVA (art. 219 cpv. 4 lett. e LEF). La nuova disposizione stabilisce:

*art. 219 cpv. 4 lett. e*

<sup>4</sup> I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

...

*Seconda classe*

- e. i crediti fiscali conformemente alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dei crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un'autorità.

Non è stata creata alcuna disposizione transitoria esplicita in vista del nuovo privilegio in caso di fallimento. Tuttavia il campo d'applicazione di questo si limita ai "crediti fiscali conformemente alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto". Tali crediti possono nascere soltanto con l'entrata in vigore della nuova legge al 1° gennaio 2010. Questo ha come conseguenza che in caso di dichiarazione di fallimento anteriore al 1° gennaio 2010 i crediti dell'Amministrazione delle contribuzioni concernenti il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto non sottostanno a nessun privilegio (come fino ad oggi). In caso di dichiarazione di fallimento posteriore al 1° gennaio 2010 bisogna invece distinguere se i crediti in questione si basano sul diritto anteriore o sulla nuova Legge sull'IVA. Il nuovo privilegio è applicabile solamente per la parte di credito che si basa sulla nuova legge. Lo stesso vale per la procedura d'esecuzione in via di pignoramento e la procedura concordataria.

È inoltre da tenere presente che l'eccezione contenuta nella nuova disposizione ("crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un'autorità") si riferisce ad art. 89 cpv. 6 LIVA. La disposizione chiarisce che le imposte fondate su un procedimento esecutivo costituiscono, come tuttora d'altronde, spese di realizzazione (DTF 129 III 200, cfr. anche Memoria n. 02, "Uffici di esecuzione e fallimenti", n. 1, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, valevole dal 1° gennaio 2008). Come tali pertanto, i crediti dell'AFC non sottostanno al privilegio, bensì valgono come spese di realizzazione e sono perciò da prelevare in primo luogo (art. 262 cpv. 1 LEF).